

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Andrea MIRENDA Collegio Giudicante n. 1

(Distretti: Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Sono un SORTEGGIATO EX LEGE. Mi sono limitato a raccogliere questa sfida, un'occasione preziosa per portare avanti i temi del sorteggio temperato e della rotazione sui quali mi batto in tutte le sedi da oltre un decennio (partecipo e collaboro da molti anni al blog Uguale Per Tutti- Toghe Blogspot”, con il quale denunciemo da sempre i mali del correntismo) .

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

No. Sono uscito dall'ANM e da MD nel 2088, con una lettera aperta a tutto il Distretto di Venezia con la quale denunciavi come, già da allora, fosse iniziato il processo di omologazione di MD al sistema clientelare diffuso.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

NO!, assolutamente no!

4) I fatti “dell'*Hotel Champagne*” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Absolutamente no. Palamara è stato l'agnello sacrificale con il quale “Il Sistema” da lui descritto – tuttora vitalissimo, come abbiamo potuto constatare nell'odierna consiliatura – ha cercato di rifarsi una verginità. La circolare “ognuno-Salvi-se-stesso” del Primo degli Autopetulantanti Apicali rivela in modo inequivoco la totale spinta autoassolutoria del correntismo clientelare.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Luci (pochissime) e ombre tante, al netto di un complessivo buio totale.

La pax cartabiana, in realtà graditissima alle correnti dominanti (Area e MI) come ha rivelato candidamente Ermini quando giorni fa ha precisato che quella legge è stato il frutto positivo della leale cooperazione del CSM (sic !), è in realtà totalmente negativa lì dove non sfiora neppure il dualismo spartitorio predetto ed anzi lo rafforza, “fotografandolo” col sistema binomiale maggioritario che ben modesta correzione riceverà dal contestuale proporzionale.

Cartabia fotografa, altresì, il dispotismo produttivista del Dirigente, in barba alla pari dignità dei magistrati e alla loro soggezione solo alla legge. Anche questo esito è gradito alle correnti che quei dirigenti... “selezioanno” secondo i criteri ben noti (il c.d. nominificio), per l’effetto di aumentarne viepiù il potere condizionante generale.

Positiva, in qualche modo, è la previsione del sorteggio de residuo (a riprova della costituzionalità del metodo) e l’introduzione, rimessa ai decreti delegati, di un effettivo “stop & go” temporale tra un incarico direttivo e l’altro.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Non sono iscritto all’ANM. Quindi non ho partecipato ai loro riti.

7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Non ho scioperato, rivendicandone pubblicamente la scelta. Non partecipo ad uno sciopero a tutela dell’indipendenza della Magistratura indetto da chi ne rappresenta la prima minaccia interna.

PARTE PROGRAMMATICA

*L’art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell’ordinamento giudiziario) prevede che nell’istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Asseghneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Come ho detto, sono da quasi quindici anni fautore della rotazione turnaria negli incarichi direttivi e s/direttivi, per una durata biennale/triennale, tra tutti i colleghi dell’Ufficio aventi almeno la III-IV Valutazione di Professionalità. Sul punto sono stato sentito come esperto dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nel 2021, e ivi ho depositato un mio studio a sostegno, principalmente basato sull’inconsistenza della c.d. attitudine direttiva in magistratura, alla luce dei più elementari canoni della scienza aziendalistica.

La rotazione, ove attuata, assicurerebbe ipso iure la pari dignità dei magistrati, la fine del carrierismo, un vero autogoverno orizzontale ed inclusivo, il radicale superamento della parità di genere (le donne magistrato sono già la maggioranza di noi...). Finirebbe, altresì, l’Ufficio di Collocamento correntizio e le correnti tornerebbe ad essere semplici motori di idealità.

Venendo, peraltro, alla specifica domanda, trovo che essa sia del tutto inattuale. Il nuovo CSM opererà secondo il TU vigente. L’attuale quadro politico mi induce seriamente a dubitare che la legge Cartabia possa essere attuata per com’è, men che meno nel tempo fissato . Ne parleremo a tempo debito, dunque. Per il momento, come ho scritto nel mio NON PROGRAMMA, occorre sottoporre a severo fact-checking il medagliere extracurricolare (spesso pieno di fuffa...) degli

aspiranti direttivi per verificare se ad esso corrispondano realmente competenze concretamente utili al migliore coordinamento dell'ufficio a cui si aspira. Diversamente lo si dovrà ritenere minusvalente rispetto al "lavoro vero" di scrivania, quello vissuto con sacrificio personale e dedizione alla toga nel proprio ufficio, sì da promuovere i colleghi lavoratori (id est, gli "scribacchini" palamariani...) . Deve finire al corsa alle attività esterne all'insegna dello slogan avvilente "il lavoro è tutto tempo sottratto alla carriera".

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Ho già risposto. De iure condendo, in assenza di rotazione, sì.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Come sopra.

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

Tutto di là da venire...ne parleremo a tempo debito.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Questo assolutamente sì. Varrebbe a ridurre certe arroganze, spingendo verso collaborazioni dialogiche...

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Sì, però già è così, come prassi, almeno nel CG veneziano. Questa è la mia esperienza di componente dopo ben tre Consigli Giudiziari in questi ultimi vent'anni. L'istruttoria avrà necessariamente carattere flessibile, sulla scorta delle osservazioni mosse. Utile sarà l'audit dei colleghi, in contraddittorio col dirigente.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Non credo che il progetto organizzativo, per quanto adeguato, possa risolvere idoneamente il problema delicatissimo della gerarchizzazione dell'ufficio inquirente. Va ripensato radicalmente il TU mastelliano del 2006 per restituire ai sostituti le garanzie della toga.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Sì, sulla prima domanda; sulla seconda, rilevo che pecca di assoluta astrattezza. Le numerose Procure nazionali hanno caratteristiche assai diverse, legate ai vari tipi di criminalità presenti nel relativo territorio. Pertanto, il criterio generale automatico predetto dovrà trovare specifiche deroghe eccezionali, auspicabilmente condivise (diversamente, vi saranno osservazioni...), in relazione - di volta in volta - al fenomeno criminale da contrastare.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Va aumentata la partecipazione come metodo e, prima ancora, come cultura del lavoro che, per essere efficace e moderno, deve essere necessariamente di squadra. Le circolari dovranno sempre rappresentare il minimo inderogabile: la reale attitudine al coordinamento si manifesta nella capacità del dirigente di coinvolgere tutti nello spirito di squadra, oltre i banali autoritarismi.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

No, mi sembra soluzione del tutto ragionevole.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Sono per la tendenziale esecutività immediata delle delibere che abbiano ricevuto parere favorevole unanime del C.G. La riforma va in tal senso.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli

avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Il tema della disciplina del conflitto di interessi è di competenza dei singoli C.G. Ovvio che andrà prevista congrua regolamentazione: Tuttavia, sul punto registro eccessiva enfasi: gli avvocati potranno esprimere un solo voto unitario. Improbabile, dunque, che per ciò solo possa esservi intimidazione/condizionamento del magistrato valutando.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

La domanda è retorica giacché contiene già in sé la risposta: i fattori indicati saranno, difatti, ineludibili elementi cognitivi per comprendere il "merito" reale del magistrato valutando.

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Ribadisco la mia opinione: il questionario non tocca adeguatamente i temi critici attuali, in favore di una attenzione, a mio sommo avviso eccessiva, a qualcosa che, allo stato, appare ben al di là dall'essere prossima e, ancor meno, certa. Rispondere, allo stato, significa solo fare congetture. Sulle congetture non si dovrebbe disegnare l'identikit del candidato al CSM

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

Questa regola già c'è nel d.lgs. 160/2016: a me pare che il passaggio da “esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio” a “gravi anomalie” ne smini ulteriormente la criticità, senza contare poi che la valutazione della fattispecie toccherà sempre ad organi a prevalenza togata. Non vedo minacce...

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Ho già risposto: non saranno rilevanti il dissenso giurisprudenziale motivato né l'attività di interpretazione delle norme di diritto, né infine la valutazione del fatto e delle prove: questo già, alla luce della previsione del dlgs n.160 cit.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Non è cosa attuale.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

Quella del Carico Esigibile Unico Nazionale ex art. 37 d.l. 98/2011, per attenuare i rischi di gerarchizzazione spinta.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Brevi cenni sull'Universo...

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Partecipazione deve essere la parola d'ordine! Lo esige il vero Autogoverno: diversamente si tratterebbe di Eterogoverno gestito da un'oligarchia dirigenziale a vita.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Il collega dovrà avere la più ampia facoltà di interlocuzione e allegazione, alla stregua di ogni procedimento amministrativo avente natura pre-disciplinare. Gli andrà assicurata la più ampia facoltà difensiva.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure **se attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Domanda del tutto generica.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

Sì. Ma non c'è un problema di esegesi restrittiva costituzionalmente orientata: le fattispecie di incolpazione sono di stretta interpretazione ex lege.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Ho già risposto.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Domanda generica.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Si tratta di compito riservato al legislatore. Valgono, peraltro, le considerazioni di cui sopra circa l'inattualità assoluta del tema.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Come sopra.

*L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, **dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.***

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

idem

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale,

possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

La seconda soluzione è quella corretta, non c'è margine di dubbio.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Sono d'accordo con la riforma che, del resto, fotografa semplicemente quanto già oggi accade.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Non trovo alcuna criticità: si è cercato di attenuare il metodo cancelliano delle nomina correntizie, ponendo in minoranza i togati. Altra via non c'era se non quella, per me preferibile in quanto maggiormente trasparente, di avere segreteria e ufficio-studi composti da soli funzionari di carriera interni.